



Decisione/0448/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0468/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0468/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società SSDARL Segato (941677) contro la società Unione Sportiva Grosseto 1912 A R.L. (936109) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Chila Antonio (2472874).

In data 19 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società SEGATO SSD aRL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società UNIONE SPORTIVA GROSSETO 1912, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Chilà Antonio.

Dalla documentazione in atti si evince come il tesseramento a titolo di primo contratto di lavoro sportivo da dilettante è stato effettuato in data 28 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il premio è stato quantificato in euro 233,00 (duecentotrentatre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 15 gennaio 2026.

All'udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti in udienza;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società UNIONE SPORTIVA GROSSETO 1912 alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Antonio Chilà nella misura di euro 233,00 (duecentotrentatre/00), in favore della società SEGATO SSD aRL.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai